



Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione



POLLIO &
ASSOCIATI

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

«Aspetti fiscali e formule nella pratica»

Dott. Marcello Pollio – Dott. Pietro Paolo Papaleo

Pollio & Associati Genova Milano Torino




LA STRUTTURA DEL MASTER

**Crisi delle imprese
e strumenti di risanamento**

**Azioni di recupero del patrimonio
del debitore**

**Accertamento del passivo
e ripartizione dell'attivo**

Aspetti fiscali e formule nella pratica





1. Rapporto tra Impresa in «crisi» ed Erario (5 – 18)

Diritto concorsuale e diritto tributario

Protezione del patrimonio ed tutela dei crediti erariali

Privilegi e ristrutturazione dei crediti erariali

Fiscalità e variabile fiscale nel risanamento

2. Fiscalità del fallimento (e delle procedure «speciali») (20 – 75)

L'accertamento dei crediti tributari

Il processo tributario

Reddito d'impresa

Ritenuta d'acconto

IRAP, IVA, REGISTRO ed IPOCATASTALI

TRIBUTI LOCALI

Le imposte di successione

(cenni alla) Fiscalità in LCA ed AS

3. Fiscalità delle procedure preventive (77 – 100)

Introduzione alla luce delle emergenti novità legislative

Aspetti contabili ristrutturazione del debito (OIC 6)

Fiscalità diretta ed irap

Fiscalità indiretta

4. Transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.(102 – 129)

Analisi dell'istituto ed applicazioni di giurisprudenza

Atti professionali - Predisposizione (proposta di) Transazione fiscale



Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

1. Rapporto tra Impresa in «crisi» ed Erario



Quale «criticità» nel rapporto **Impresa in crisi** – **Erario?**

**Coordinare disposizione
(spesso) «concorrenti»**



**I principi “concorsuali”
dovrebbero sempre
prevalere**

**1) «Protezione » patrimonio
debitore e «tutela» Erario**



*Blocco azioni erario ma tutela su
azionamento crediti in caso di
default impresa*

**2) Trattamento del debito erariale
«concorsuale»**

(falcidia o strumenti *ad hoc*)



*Limiti di legge (privilegi erariali) e
di giurisprudenza (no falcidia Iva –
ritenute)*

**3) Fiscalità istituti «preventivi» e
valutazione di convenienza**

(variazione fiscale risanamento)



*Focus su (miglior)
SODDISFAZIONE CREDITORI*



Diritto crisi d'impresa



Par condicio ed inalterazione cause
prelazione (1)(2)

Concorsualità (1)

Blocco azioni esecutive e cautelari (1)

discipline speciali di pari rango



difficoltà di coordinamento



Diritto tributario



**Indisponibilità
obbligazione tributaria** (2)

Il contribuente assoggettato a procedure concorsuali non può essere sanzionato per il mancato pagamento di debiti fiscali "anteriori" (C. 8118/2001 – C. 24071/2006), ma l'ammissione a CP non genera automaticamente esenzione da sanzioni per impossibilità di pagamento, dovendo valutare il comportamento del debitore in relazione all'impossibilità di pagare (C. 4234/2006)

(1) in caso di «procedure concorsuali» (anche precedute da concordato «in bianco»)
(2) parzialmente «derogabile» (salvo che per Iva e ritenute)



Debitore (imprenditore in crisi) NON PERDE mai status di contribuente e soggettività passiva

Piani attestati e Accordi di ristrutturazione:
Debitore (*)

Concordato preventivo:
Debitore (*)




Fallimento (l.c.a.):
Curatore
(Comm. Liquid.)

A.S.:
1) fase giudiziale:
Debitore o Comm. Giudiziale
2) fase operativa:
Comm. Straord.

(*) Nel concordato in bianco (e nel concordato preventivo, prima dell'omologa), il pagamento di debiti erariali «scaduti» (e/o concorsuali) è soggetto a speciale regime autorizzatorio



Convenzione di moratoria Ex art. 182 *septies* l.f.



... **Impatto su:**

- 1) «protezione» patrimonio e tutela Erario,**
- 2) «trattamento» debiti fiscali e**
- 3) «fiscalità» risanamento**





1) «Protezione » patrimonio debitore e «tutela» Erario (1/6)

**L'azionamento di un istituto preventivo L.F. «blocca»
le azioni esecutive erariali**



Art. 168 L.F. (Concordato preventivo anche in bianco): **da pubblicazione ricorso in R.I. sino a definitività omologazione** (Concordato preventivo o Accordo di ristrutturazione)



Art. 182 bis L.F. (Accordo di ristrutturazione): **da pubblicazione Accordo in R.I. sino ai successivi 60 giorni**



Art. 182 bis, co. 6 L.F. (*istanza sospensione ante* Accordo di ristrutturazione *in fieri*): **da pubblicazione Istanza in R.I. sino a 60 giorni successivi al Decreto accoglimento istanza (fissazione udienza per istanza entro 30 gg dal deposito in tribunale)**

Il perfezionamento (o pubblicazione nel R.I.) di un piano attestato di risanamento non determina protezione sul patrimonio del debitore



1) «Protezione» patrimonio debitore e «tutela» Erario (2/6)

**CONCORDATO «CON RISERVA»
ex Art. 161, co. 6, l.f.**

- **Blocco procedure esecutive e cautelari (168¹)**
- **Sospensione istanza di fallimento (161¹⁰)**
- **Inefficacia «ipoteche giudiziale» nei 90 gg (168³)**
- **Inopponibilità atti e/o negozi (169)**
- **Interruzione interessi su chirografi e riconoscimento interessi legali (solo) su prelatizi (169)**

No blocco ipoteca fiscale

**PIANO ATTESTATO
Ex Art. 67, c. 3 lett. d, l.f.**

No effetti protettivi

**PRE ACCORDO
ex Art. 182 bis, co. 6, l.f.**

- **Blocco procedure esecutive e cautelari**
- **Divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati**

No blocco ipoteca fiscale

No inefficacia ipoteche giudiziali nei 90 gg precedenti



1) «Protezione» patrimonio debitore e «tutela» Erario (3/6)

Moratoria pagamenti

PIANO ATTESTATO Ex Art. 67, c. 3 lett. d, l.f.

- No moratoria legale (ma solo contrattualizzata)

CONCORDATO «CON CONTINUITA'» ex Art. 186 BIS l.f.

- (possibilità) di moratoria fino ad 1 anno dall'omologa per il pagamento dei creditori prelatizi (co. 2, lett. c)

PRE ACCORDO ex Art. 182 bis, co. 6, l.f.

- Moratoria legale pagamento creditori «estranei»: 120 gg da omologa per crediti «scaduti» e 120 gg da scadenza per crediti non scaduti alla data di omologazione (c. 1, lett. a e b)



Moratoria (facoltativa e legale) operano anche nei confronti degli Enti erariali



1) «Protezione» patrimonio debitore e «tutela» Erario (4/6)

Art. 25 (nuovo) co. 1 bis D.p.r. 602/1973 (*):

Equitalia notifica le cartelle (a pena di decadenza e in deroga alle disposizioni ordinarie):

a) per i crediti "anteriori" alla pubblicazione nel R.I. nel ricorso per C.P., non iscritti a ruolo, entro il 31/12 del 3° anno successivo:

- 1) Alla pubblicazione del decreto di revoca CP (ovvero che ne dichiara la mancata approvazione)
- 2) Alla pubblicazione della sentenza di risoluzione/annullamento del CP

b) per i crediti "rientranti" nell'ADR, non iscritti a ruolo alla data di presentazione della transazione fiscale, entro il 31/12 del 3° anno successivo:

- 1) Alla scadenza del termine per la risoluzione della transazione (90 gg post scadenze pagamenti)
- 2) Alla pubblicazione della sentenza di annullamento ADR

c) per i crediti non iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta del consumatore, entro il 31/12 del 3° anno successivo:

- 1) Alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione/annullamento dell'accordo, ovvero la cessazione degli effetti
- 2) Alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore

(*). Inserito dall'art. 4, co. 1, lett. b, D.Lgs. 159/2015 pubbl. in G.U. 7.10.2015 n. 233



1) «Protezione » patrimonio debitore e «tutela» Erario (5/6)

Art. 25 (nuovo) co. 1 ter D.p.r. 602/1973 (*):


Se successivamente alla chiusura del concordato o al perfezionamento dell'ADR viene dichiarato il fallimento del debitore, Equitalia si insinua al passivo senza necessità di notificare la cartella di pagamento

(*). Inserito dall'art. 4, co. 1, lett. b, D.Lgs. 159/2015 pubbl. in G.U. 7.10.2015 n. 233



1) «Protezione» patrimonio debitore e «tutela» Erario (6/6)

Finalità delle modifiche sulla riscossione



**Evitare - nelle more dell'esecuzione dello strumento anti crisi -
che Equitalia decada dal termine per la notifica della cartella
relativamente alle somme (certificate dall'Ufficio e) non iscritte a
ruolo o affidate ad Equitalia**

*In caso di risoluzione/annullamento concordato/accordo si
riattivano le (ordinarie) procedure di riscossione*
(invero è già operativo art. 168 L.F. sulla non verifica delle "decadenze")

Effetti (auspicabili) della nuova disciplina:

- Superare le problematiche d'iscrizione a ruolo "cautelari" dopo accesso al cp in bianco
- Facilitare insinuazione al passivo fallimentare in caso di *default* (ma non "comprimere" diritto difesa del curatore)



2) Trattamento del debito erariale «concorsuale» (1/2)

Nel caso di esecuzione «collettiva» sui beni del debitore, i crediti tributari e contributivi godono (quasi) tutti di privilegio generale mobiliare (art. 2778 c.c.)

- n. 1): art. 2753 (*Contributi INPS e INAIL*)
- n. 2): art. 2771 (*Tributi diretti imputabili ai redditi immobiliari*) quando il privilegio si esercita separatamente sopra frutti, fitti e pigioni degli immobili

- n. 7): art. 2758 (*Tributi indiretti e Rivalsa IVA, sui beni mobili cui si riferiscono*)
art. 2759 (*Crediti per tributi diretti relativi al R.I. per i 2 anni anteriori a quello in cui si procede, sui beni mobili dell'impresa*)
- n. 8): art. 2754 (*Contributi per altre forme di prev. obbligatorie + 50% accessori su tali contributi e su quelli di cui all'art. 2753*)

- n. 18): art. 2752, co. 1 [*Tributi diretti e Irap (*), comprese le sanzioni*]
- n. 19): art. 2752, co. 3 (*IVA + sanzioni*)
- n. 20): art. 2752, co. 4 (*Tributi locali – debito in linea capitale*) (*)


(*) Il credito “concorsuale” ICI è privilegiato ex art. 2752 u.c. c.c. (Cass. SS.UU. 11930/2010; Cass. 7826/2011)

(*) L' Irap gode (dal 2007) del privilegio ex art. 2752, co. 1, c.c., che secondo Cassazione deve essere riconosciuto anche per gli anni precedenti (Cass. 4861/2010; Cass. 24608/2010)



2) Trattamento del debito erariale «concorsuale» (2/2)

La ristrutturazione del debito fiscale



(*) Equitalia preclude la rateazione esattoriale alle imprese che abbiamo depositato un ADR (o, ovviamente, depositato domanda di CP).

E per le rateazioni già perfezionate (ed in corso) alla data di deposito di ADR??



3) Fiscalità istituti «preventivi» e valutazione di convenienza (1/2)

quale rapporto tra **variabile fiscale (*)** e **migliore soddisfazione creditori?**

(miglior) SODDISFAZIONE CREDITORI



Fiscalità strumento prescelto dal debitore

1) FLUSSI DI CASSA IN ATTUAZIONE DEL "PIANO"

2) "recupero" fiscale PERDITE «negoziare» o «subite»

3) "Recupero" finanziario IVA da emissione nota di variazione

Opzione per ristrutturare il debito erariale esistente

Entità "prelievo" su flussi di cassa a servizio del debito

Scelta strumento anti crisi con variabile esogena su recupero 1) e 2) per i creditori

(*) LATO DEBITORE:

*Tassazione utile da ristrutturazione
Riduzione debiti erariali "concorsuali"*

LATO CREDITORI:

*Deducibilità perdita su crediti
Recupero Iva (nota di variazione)*




Introdotta novità in attuazione della delega per la riforma fiscale



3) Fiscalità istituti «preventivi» e valutazione di convenienza (2/2)

Impatto fiscale istituti





Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

2. Fiscalità del fallimento (e delle procedure «speciali»)



L'accertamento dei crediti tributari (1/7)

Il **Fisco**:



deve insinuarsi allo stato passivo

non può sottrarsi all'accertamento endoconcorsuale

gode di particolare tutela se la pretesa è "in contestazione"



In caso di contestazione (Cass. SS.UU. n. 1230/2004)

Il curatore può opporre:

- eccezioni su *an* e *quantum* e ritualità accertamento e formazione del ruolo

competenza giudice tributario

- eccezione su concorsualità credito, prova credito ed esistenza privilegi invocati

competenza g.d./t. fallimentare



L'accertamento dei crediti tributari (2/7)

L'insinuazione – la norma

**Art. 87, co. 2,
d.p.r.
602/1973**



*Se il debitore (...) è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il **concessionario chiede**, sulla **base del ruolo**, per conto dell'Agenda delle entrate l'ammissione al passivo della procedura*



Mezzo di prova del credito tributario

E' necessaria sempre la prova della notifica della cartella (*) al curatore al fine di consentirgli eventuale ricorso ed ammissione del credito con riserva



Il curatore può sempre proporre ammissione con riserva eccependo che, non essendogli stata notificata la cartella, i termini per il ricorso sono ancora pendenti



La notifica al curatore va effettuata nel luogo in cui esercita l'attività, quale indicato nella sentenza dichiarativa del fallimento (AE – D.r.e. Liguria 14/5/2010)

... (*) da leggersi in combinato disposto con il nuovo co. 1 bis dell'art. 25



L'insinuazione – emergente giurisprudenza di Legittimità



L'ammissione al passivo dei crediti dell'AF può avvenire anche in base ai soli estratti di ruolo e, dunque, senza che sia necessario produrre la cartella esattoriale

Cass. n. 12019/2011

Cass. n. 20910/2011

Cass. n. 6520/2013

Cass. n. 6646/2013

Cass. n. 6126/2014

Cass. n. 25071/2014

Cass. SS.UU. n. 4126/2012

- insinuazione può essere proposta, alternativamente, sia da Equitalia che dalla AE, la quale mantiene la titolarità del credito tributario
- qualora la AE presenti domanda di ammissione al passivo, la stessa potrà essere proposta anche in assenza di preventiva iscrizione a ruolo del credito insinuato e notifica al curatore della cartella di pagamento
in tale ultimo caso, **in assenza di tempestiva iscrizione a ruolo e in caso di contestazione da parte del curatore**, mancando il titolo per la contestazione in CTP, **l'insinuazione va respinta ed il credito fiscale escluso**



L'insinuazione – i termini



AE, come tutti gli altri creditori, è tenuta al rispetto del termine per la presentazione della domanda tardiva di ammissione al passivo ex 101 l.f. senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente

Cass. n. 20910/2011

Cass. n. 8223/2012

Cass. n. 22437/2012

Cass. n. 17787/2015

- AE o Equitalia devono insinuarsi al passivo entro il termine annuale ex art. 101 l.f.
- Il termine non può essere derogato richiamando le tempistiche previste per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle ex art. 25 d.p.r. 602/1973
- **AE, non appena viene a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione**



Le “spese insinuazione” di Equitalia

**Cass.
4861/2010**

Tali spese devono essere ammesse al passivo, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 D.lgs. 112/99 che prevede la rimborsabilità delle spese relative a procedure esecutive individuali atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato potendo il fallimento fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore

**Prassi T. Milano
(Circ. 20/1/2010)**

1. Ruolo trasmesso ad Equitalia prima del fallimento:

- Se Equitalia ha posto in essere procedure esattive: spese, diritti e compensi vengono ammessi con il medesimo privilegio del tributo
- Se Equitalia NON ha posto in essere procedure esattive: spese, diritti e compensi vengono ammessi al chirografo

2. Ruolo trasmesso ad Equitalia dopo il fallimento:

Il credito (del concessionario) non è concorsuale e le spese di insinuazione sono sempre escluse



Il rimborso dell'aggio di Equitalia

Consolidamento orientamento di legittimità

- Se l'attività di riscossione viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, all'esattore compete l'aggio di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999;
- L'aggio non spetta, invece, se la predetta attività abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, non rivestendo natura di debito concorsuale (Cass. 3216/12; Cass. 8765/11; Cass. 11953/03)

Cass. n. 6646/13

L'aggio può rivestire carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, (...), prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione (...). (*)

(*) Principio che il Tribunale di Padova (3.4.2014) ha ritenuto si debba applicare anche nell'ambito del concordato preventivo

Quando spetta, l'aggio va collocato in chirografo



La collocazione degli interessi maturati

Sul credito tributario privilegiato maturano interessi nei limiti di quanto disposto dall'art. 2749 c.c

«L'accessorietà degli interessi rispetto all'imposta, se può giustificare la collocazione del relativo credito con il medesimo privilegio previsto da quello principale, non è però sufficiente a far ritenere che la prelazione si estenda all'intero importo dovuto, senza limitazioni di carattere temporale o quantitativo, non rinvenendosi nella disciplina dell'imposta o del privilegio norme specifiche che introducono deroghe alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2749 c.c.» (Cass. n. 16084/2012)

Analogamente Cass. n. 610/2013 e Cass n. 611/2013



Legittimazione nelle liti fiscali

- ✓ gli atti fiscali emessi in pendenza di fallimento devono essere notificati al curatore e portati a conoscenza del fallito
- ✓ in linea di principio, nei giudizi in cui sono dedotti rapporti compresi nel fallimento, **la legittimazione processuale spetta al curatore**
- ✓ il fallito ha una residuale capacità processuale ove il curatore non intenda impugnare l'atto fiscale (**legittimazione sostitutiva del fallito**)
- ✓ il fallito interviene nel giudizio per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico

Nuovo
art. 43,
co. 4 l.f



Le controversie di cui è parte un fallimento sono trattate con priorità (...)



PRINCIPI GENERALI

Contribuente (impresa in crisi):

- ✓ conserva la soggettività passiva tributaria (C. 1549/2011)
- ✓ ha una (residuale) legittimità processuale tributaria (C. 6392/2006)

Curatore:

- ✓ non ha adempimenti fiscali se non quelli espressamente previsti a suo carico (C. 1549/2011)
- ✓ ha l'obbligo della tenuta del registro del fallimento (ex. art. 38 l.f.) e dei registri IVA.
- ✓ non è sanzionabile per violazioni tributarie ante fallimento anche se ha sottoscritto le dichiarazioni fiscali (C.T.P. Genova n. 50/14/05 del 2005)




L'apertura del fallimento non determina né cessazione attività d'impresa né interruzione del ciclo fiscale (Circ. 42/E/2004)

Determina invece una «sospensione» obbligo tenuta scritture contabili ex artt. 2214 ss c.c. ed artt. 14 ss, d.p.r. 600/1973




Fiscalità del fallimento – **REDDITO D'IMPRESA** (2/12)

**Regole di
determinazione**



**Art. 183 d.p.r. 917/1986
(tuir)**

**Obblighi
dichiarativi**



Art. 5 d.p.r. 322/1998

La dichiarazione di fallimento “spezza” il periodo d’imposta



**1/1 – data fallimento
(periodo ante fallimento)**

**Data fallimento – chiusura
(maxi periodo fallimentare)**



**Dichiarazione iniziale
(pre fallimentare)**



Dichiarazione finale



REDDITO D'IMPRESA PRE FALLIMENTARE

Determinato in base ad **apposito bilancio** redatto dal curatore
(art. 183, co. 1, d.p.r. 917/1986)

- **Reddito d'impresa calcolato in base a regole fiscali ordinarie**
- **Attività e passività risultanti da contabilità + ulteriori elementi desumibili da verifica passivo (Circ. AE 26/E/2002)**
- **Se emerge **perdita fiscale** questa può essere utilizzata a fine procedura o dal fallito tornato *in bonis***



DICHIARAZIONE INIZIALE

**Termini di
presentazione**



**Predisposta e trasmessa dal Curatore
entro 9 mesi da apertura del fallimento
(pubblicazione sentenza dichiarativa)**

Contenuto



**Solo il reddito d'impresa maturato nel
periodo prefallimentare, anche per soggetti
Irpef (Ris. AE 171/E/2002)**

Una copia della dichiarazione va trasmessa (sempre nel termine di 9 mesi) al fallito (in caso di soggetti Irpef)

Il fallito dichiara (nei termini ordinari) quota reddito impresa + altri eventuali redditi



DEBITO D'IMPOSTA DA DICHIARAZIONE INIZIALE

Soggetti IRES



Il debito ha
natura concorsuale
e va **insinuato** al passivo

Soggetti IRPEF



Il debito “si perfeziona” al
momento di invio della
dichiarazione (post fallimento) e,
pertanto, non può essere insinuato
(natura extra concorsuale:
C. n. 6518/1998)



REDDITO D'IMPRESA *endo* FALLIMENTARE

Soggetti IRES

Differenza tra

residuo attivo e il **patrimonio netto iniziale**,

quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio
(art. 183, co. 2, d.p.r. 917/1986)

→ **Residuo attivo**: ciò che viene restituito al fallito dopo la liquidazione concorsuale (ovvero l' avanzo della procedura)

→ **Patrimonio netto iniziale**: confronto tra attività e passività risultanti dal bilancio del curatore (redatto in continuità di valori fiscali)

Se negativo, il PN iniziale è considerato nullo



Soggetti IRPEF

Residuo attivo

- **Patrimonio netto iniziale**
- **Corrispettivo da cessione di beni personali del fallito (o dei soci illimitatamente responsabili)**
- + **Debiti personali del fallito pagati dal curatore**
- = **Reddito imponibile della procedura** (avanzo attivo della liquidazione fallimentare)




Art. 183, co. 3, d.p.r. 917/1986

Il risultato della procedura deve essere depurato da attività e passività extra aziendali



DICHIARAZIONE FINALE



A fini del rimborso delle ritenute subite sugli interessi attivi bancari maturati in costanza di fallimento, la dichiarazione finale può essere trasmessa (anticipata) alla data in cui sono stati definitivi tutti i rapporti giuridici facenti capo al fallimento e siano noti al curatore gli elementi che compongono il reddito da dichiarare (C. n. 10439/2003)



DEBITO D' IMPOSTA DA DICHIARAZIONE FINALE

Soggetti IRES



Il curatore versa le imposte riducendo il residuo attivo che restituisce al fallito tornato *in bonis*

Società di persone



Il debito lo pagano i soci pro quota per trasparenza

Impresa individuale



Versa il fallito

In caso di soggetti Irpef, il curatore deve trasmettere copia della dichiarazione finale al fallito



Orientamenti di Prassi sul reddito d'impresa nel fallimento (1)

- ✓ In caso di **chiusura in bonis del fallimento**, i beni aziendali sono valutati in continuità fiscale, al valore preesistente al fallimento (Circ. AE 42/E/2004)
- ✓ Nella **determinazione del residuo attivo** occorre considerare tutte le passività considerate dal curatore in sede di ricostruzione del patrimonio iniziale anche se non insinuate o rinunciate (Circ. 42/E/2004)
- ✓ I **redditi prodotti da beni extra aziendali acquisiti all'attivo fallimentare** devono essere dichiarati dal fallito al termine di ciascun periodo d'imposta compreso nella durata del fallimento e le eventuali imposte dovute devono essere dallo stesso versate, salvo la possibilità di richiedere sussidio ai sensi dell'art. 47 l.f. (Ris. AE 171/E/2002)



Orientamenti di Prassi sul reddito d'impresa nel fallimento (2)

- ✓ **Le perdite d'impresa ante fallimento** sono deducibili sia dal reddito della procedura, sia dai redditi derivanti dall'attività d'impresa successivamente esercitata dal soggetto tornato *in bonis* (Circ. AE 26/E/2002)
- ✓ **Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta risultanti dal bilancio iniziale** devono essere ricostruiti nel primo bilancio successivo alla chiusura del fallimento, al netto dell'importo eventualmente utilizzato (Circ. AE 42/E/2004)
- ✓ **Le eventuali quote residue di plusvalenze esistenti alla data di apertura del fallimento** devono essere recuperate a tassazione nel primo periodo d'imposta successive alla chiusura del fallimento (Circ. AE 42/E/2004)



LE DICHIARAZIONI DEL PRECEDENTE PERIODO D'IMPOSTA

**Il curatore ha l'obbligo di redigere nei termini ordinari le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta relative all'anno antecedente dalla dichiarazione di fallimento, ove alla data di apertura i termini non siano ancora decorsi
(Ris. AE 18/E/2007)**



Interpretazione (da applicare, ma) non condivisibile in quanto:

- ✓ **tale obbligo non è previsto dalla legge**
- ✓ **la dichiarazione di fallimento non fa venir meno lo *status* di contribuente in capo al fallito (che conserva la soggettività tributaria)**



II CURATORE SOSTITUTO D'IMPOSTA



A partire dal 4/7/2006 il curatore, ove effettui pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte, ha l'obbligo di operare le ritenute, sia sulle somme versate in esecuzioni a piani di riparti, sia sulle somme corrisposte in prededuzione

Normativa (che era) di immediata applicazione (ma con) il curatore è al riparo da sanzioni per violazioni commesse nei primi 60 gg. successivi alla modifica di legge (art. 3, co. 2, l. 212/2000)

L' A.F. ritiene che il curatore deve presentare il modello 770 relativo sia all' anno in cui è avvenuta la dichiarazione di fallimento sia all' anno precedente (Circ. AE 28/E/2006 e Ris. AE 18/E/2007)



GLI OBBLIGHI DA SOSTITUZIONE D' IMPOSTA



- **Versamento ritenute operate entro il 16 del mese successivo**
- **Rilascio certificazioni ex art. 6, d.p.r. 322/98**
- **Trasmissione telematica dati contributi e fiscali ex art. 4, co. 3 bis d.p.r. 322/98**
- **Presentazione dichiarazione annuale ex art. 4, co. 4 bis, d.p.r. 322/98**


!!! E' la procedura fallimentare che diventa "sostituto d' imposta"

Il pagamento della ritenuta è un' obbligazione propria della procedura



IL CALCOLO DELLA RITENUTA ALLA FONTE

Il curatore spesso non dispone di tutti i dati per il corretto conteggio (specie se deve liquidare il TFR)



**Problemi applicativi per le erogazioni ai dipendenti
(Ris. AE 95/2007; Circ. Trib. Milano 12/06/2007)**

Soluzioni (contrastanti) di prassi (fallimentare e fiscale):

- ✓ Calcolare la ritenuta sulla base dell' aliquota minima Irpef, salvo conguaglio del percipiente in dichiarazione (Circ. Trib. Milano 18/12/2006)
- ✓ Il calcolo della ritenuta e gli obblighi dichiarativi non ammettono deroghe anche se l' impresa è in fallimento (Ris AE 18/E/2007)



LE DICHIARAZIONI DEL PRECEDENTE PERIODO D' IMPOSTA



La legge non le pone al carico del curatore

Per il Fisco il curatore è obbligato a redigere, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d' imposta relative all'anno precedente, se all'apertura del fallimento i termini non siano ancora decorsi.

(Ris. AE 18/E/2007)

L' obbligo in parola grava sul fallito ovvero su amministratori o liquidatori della società fallita



IRAP E FALLIMENTO

Artt 5, d.p.r. 322/1998 e 19, co. 6, D.Lgs. 446/1997



Il fallimento è

***soggetto passivo solo se è stato disposto eserc.
provvisorio***

**e limitatamente al valore della produzione netta
realizzata nell'attività di continuazione dell'esercizio
d'impresa**



ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

1. Dichiarazione iniziale (sempre necessaria):

- ✓ da trasmettersi in via autonoma entro 9 mesi dall'apertura del fallimento
- ✓ riguarda il periodo pre fallimentare
- ✓ l'eventuale debito d'imposta ha natura concorsuale e deve essere insinuato (analogamente a quelli derivanti da esercizi precedenti)

2. Dichiarazioni intermedie (solo se disposto esercizio provvisorio):

- ✓ da trasmettersi in via autonoma nei termini ordinari
- ✓ riguarda i singoli periodi d'imposta di svolgimento della procedura (compresa 1° periodo post fallimento: no *maxi* periodo)
- ✓ l'eventuale debito è prededucibile

3. Dichiarazione periodo d'imposta ante fallimento:

- ✓ a carico del curatore se ancora nei termini (Ris. AE 18/E/2007)



ACCONTI D' IMPOSTA

Art. 30, co. 3, D.lgs. 446/1997
(ma non espressamente previsto nel fallimento)

calcolo in base ad Irap per il periodo precedente



**Se esercizio provvisorio
disposto a distanza di tempo
dalla dichiarazione di
fallimento:**

NON DOVUTO
(manca base calcolo)



**Se esercizio provvisorio
contestuale alla
dichiarazione di fallimento:**

DOVUTO



RAPPORTO IVA - FALLIMENTO

L' applicazione ed il meccanismo dell'IVA sono compatibili con il fallimento

Tuttavia le caratteristiche della liquidazione concorsuale richiedono semplificazioni e deroghe alla disciplina ordinaria



Art. 74 *bis* d.p.r. 633/1972

Art. 8 d.p.r. 322/1998

Normativa Iva ad hoc per il fallimento



ADEMPIMENTI INIZIALI

- ✓ **Denuncia variazione dati Iva**: il curatore ha l'obbligo, nei 15 giorni successivi all'accettazione della carica, di effettuare la **Comunicazione Unica** (D.L. 78/2010)
- ✓ **Dichiarazione Iva per l'anno solare precedente**: redazione e presentazione nelle modalità e termini ordinari, se ancora pendenti, ovvero entro 4 mesi dalla nomina se tale termine scade dopo quello ordinario
- ✓ **Fatturazione e registrazione nei (preesistenti) libri Iva delle operazioni compiute dal fallito ante fallimento**, se i termini non sono scaduti: adempimento da eseguire entro 4 mesi dalla nomina
- ✓ **Dichiarazione 74 bis**: redazione e presentazione della dichiarazione infrannuale (periodo pre fallimentare) ai fini dell'insinuazione al passivo da inviare entro 4 mesi dalla nomina



IL MODELLO IVA 74 bis

Art. 8, co. 4, d.p.r. 322/1998



- ✓ I dati di questo modello vanno “trasfusi” in apposito intercalare della prima dichiarazione annuale Iva, che è “unica” ma suddivisa in 2 periodi (*ante e post* fallimento)
- ✓ Comprende sia le operazioni registrate dal fallito, sia quelle registrate dal curatore
- ✓ Riguarda la parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento
- ✓ Ha natura informativa e non è equiparabile alla dichiarazione annuale Iva: fotografa la situazione Iva alla data del fallimento
- ✓ Non consente di chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito da esso risultante (Ris. AE 181/E/1995)



ESITI DELLE DICHIARAZIONI INIZIALI

DEBITI

I debiti (eventualmente) emergenti hanno natura concorsuale



**Insinuazione al passivo
senza applicazione di
sanzioni**

CREDITI

**Il credito (eventualmente) emergente da dichiarazione infrannuale deve essere portato a nuovo salvo la sussistenza delle condizioni per il rimborso
(art. 30 d.p.r. 633/1972)**

***Il modello IVA 74 bis non consente di chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito da esso risultante
(Ris. AE 181/E/1995)***



DICHIARAZIONE IVA NELL' ANNO DEL FALLIMENTO

Il curatore predispose la dichiarazione e la trasmette in via telematica nei termini ordinari


2 Intercalari (periodi):

1/1 – data fallimento

data fallimento – 31/12



Il debito del primo periodo si cristallizza e non è compensabile con il credito del secondo periodo, che spetta alla procedura



Credito Iva: rimborsabile se cessa la procedura
Debito Iva: insinuazione Fisco

Credito Iva: normale utilizzo
Debito Iva: pagabile in prededuzione



GESTIONE DEL CREDITO IVA

Il credito Iva può essere gestito tramite:

- (richiesta di) **Rimborso**
- **Compensazione tributaria**
- **Ravvedimento operoso**

Obiettivo curatela



Ottimizzare il rapporto credito/debito col Fisco ed evitare la formazione di elevati crediti fiscali nel momento finale del fallimento



(richiesta di) Rimborso

**Art. 30, d.p.r. 633/1972
(e art. 38 d.p.r. 633/1972 sotto il profilo procedurale)**

Le ipotesi di rimborso sono riferibili alle:

- ✓ **dichiarazione Iva relativa all'anno solare *ante* fallimento**
- ✓ **dichiarazione Iva dell'anno del fallimento**
- ✓ **dichiarazioni degli anni successivi**
- ✓ **... *richiesta di rimborso per cessazione attività (*)***

(*) Al fine di accelerare le richieste di rimborso, l' AE consente al curatore di anticipare la dichiarazione di cessazione attività (chiudere la Partita Iva) al momento di cessazione delle attività rilevanti ai fini IVA (Circ. AE 26/E/2002)



Compensazione tributaria (1)

- ✓ Possibile nel corso della procedura e soggiace alle regole ordinarie previste per le imprese *in bonis*
- ✓ Il credito Iva può essere portato a nuovo ed utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi (e contributivi)

Il Fisco si è espresso in senso contrario sulla **trasmissione dei crediti prefallimentari in favore della procedura, sul presupposto della netta separazione tra fallimento e impresa fallita
(Ris. AE 279/E/2002)**

Anche le procedure concorsuali devono ritenersi soggette agli adempimenti (visto di conformità per crediti > € 15.000) previsti dalla procedura di compensazione dei crediti fiscali



Compensazione tributaria (2)

Limiti in presenza di ruoli definitivi

Art. 31, D.L. 78/2010

(dal 1° gennaio 2011) si applica (anche) al fallimento il divieto di compensazione (orizzontale) fino a concorrenza di debiti tributari (ed accessori) scaduti iscritti a ruolo superiori ad € 1.500 (con applicazione di sanzioni)*

**Il divieto non opera se i ruoli sono relativi a debiti «concorsuali»
(Circ. AE 13/E/2011)**

*** - I debiti a ruolo devono essere “estinti” utilizzando in compensazione i crediti tributari (DM 10.2.2011)**

- L' indebita compensazione è punita con sanzione pari al 50% del debito a ruolo scaduto (la sanzione non è applicata se sul debito ruolo pende contestazione)



Ravvedimento operoso



Può essere utilizzato dal curatore evitando, tramite un suo accorto impiego, che si generino eccedenze da richiedere a rimborso non immediatamente compensabili

**In pratica il curatore ritarda pagamenti di debiti d' imposta prededucibili (ricorrendo al ravvedimento), utilizzando in compensazione il credito iva nel frattempo maturato da dichiarazione annuale
(occorre valutare «sanzione» da applicare al ravvedimento)**



Adempimenti in corso di procedura (1)



- ✓ **Dichiarazione variazione dati in caso di esercizio provvisorio**
- ✓ **Fatturazione/registrazione, liquidazioni periodiche**
- ✓ **Acconti, comunicazione annuale, intrastat**
- ✓ **Dichiarazioni annuali IVA**



Le procedure concorsuali sono esonerate dall'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA ex art. 8, co. 1, d.p.r. 322/1998



Adempimenti in corso di procedura (2)



Obbligo di comunicazione telematica all'AE delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)



Art. 21, D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010 (Prov. AE 22/12/2010)

Espressamente posto a carico anche dei curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in L.C.A.



Adempimenti finali



- ✓ **Dichiarazione cessazione attività ai fini IVA
(non espressamente prevista)**
- ✓ **Dichiarazione annuale finale**



nei termini ordinari il curatore deve presentare la dichiarazione finale per le operazioni Iva tra il 1° gennaio e la data chiusura del fallimento



Note di variazione (vd infra)

Art. 26, co. 2, d.p.r. 633/1972

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha FACOLTA' di emettere nota di variazione Iva (in diminuzione) a seguito di crediti commerciali insoddisfatti nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali

Variazione IVA operabile:

**Post decreto esecutività riparto
finale ex art. 117 l.f.**

**Con il decreto di chiusura del
fallimento (in caso di assenza di
attivo)**

***Il curatore ha l'obbligo di registrare le note di variazione emesse dai
creditori (Circ. AE 77/E/2000)***



Disciplina ad hoc

Art. 10, co. 6, D.lgs. 504/1992

Obblighi in materia di ICI nel fallimento (e nella l.c.a.)

(ora in tema di IMU stante richiamo in artt. 11, co. 13 e 9, co. 7 D.Lgs. 23/2011)

- Il curatore, entro 90 gg dalla nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili caduti in fallimento, una **dichiarazione che attesti l'avvio della procedura**

(Non più obbligo di presentare la dichiarazione dopo la vendita dell'immobile)

- Obbligo (per il curatore) di **versare l'imposta** (per il maxi periodo fallimentare) **entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento** *(non più da incasso prezzo)*, ovvero dall'atto pubblico di compravendita (se la vendita è stata eseguita con trattativa privata ex art. 108 l.fall.)



Principi ICI (IMU) applicabili nel fallimento

- ✓ Il **presupposto impositivo** sorge se l'immobile (i) entra nella disponibilità del fallimento e (ii) viene ceduto dietro incasso di corrispettivo
- ✓ L'imposta si applica in base alle **regole di calcolo** ordinarie per il periodo che va dalla data del fallimento a quella di trasferimento dell'immobile
- ✓ **Soggetto passivo d'imposta** resta il soggetto fallito (sempre proprietario del bene attratto alla massa)
- ✓ **Obblighi strumentali e dichiarativi** quali atti inerenti la gestione dell'immobile, come tali di competenza del curatore
- ✓ **Debito d'imposta** maturata in gestione fallimentare è debito della massa (per imposta originatasi ante fallimento: debito concorsuale)
- ✓ L'imposta è dovuta dalla data di fallimento a quella di vendita (**maxi periodo**)

- ✓ Il **fallito tornato in bonis** e nella disponibilità del bene ha l'obbligo di assolvere gli obblighi d'imposta (dichiarazione e versamento) entro 3 mesi da chiusura fallimento (C.T.R. Lombardia, 11/2/2010, n. 20 e Cass. 16836/2012) senza sanzioni ed interessi (Comm. Trib Reg. Toscana, sez. XIII, 116/2011)



Fiscalità del fallimento – **TASI /TARI**

TASI

Tributo per servizi
indivisibili



possesso - detenzione

***Non previste regole ad
hoc (come per IMU)***

**Dovrebbe potersi applicare
normativa IMU in via analogica**

***L. 147/2013 rinvia, per gli aspetti
dichiarativi, alla disciplina IMU***

***!!! Se immobile non
compreso in inventario
fallimento ma occupato
da questi, si applica TASI***

TARI

Tassa sui rifiuti



**A carico utilizzatore
immobile**

***Il curatore non paga se
dimostra mancata
utilizzo***



Fiscalità del fallimento – **Imposta Registro**

✓ **Sentenza dichiarativa di fallimento:**

Provvedimento ex art. 8, lett. D, Tariffa I, D.p.r. 131/1986: **misura fissa (in prededuzione)**

Se attivo comprende bene immobili e/o mobili registrati, la sentenza va trascritta nei pubblici registri, scontando imposta di bollo ed ipo-catastali (su immobili), nonchè I.P.T. (sui mobili registrati)

✓ **Sentenza di opposizione allo stato passivo:**

Provvedimento ex art. 8, lett. C, Tariffa I, D.p.r. 131/1986: **aliquota dell'1%** (Ris. AE 168/2008)

✓ **Vendite fallimentari**

Cessioni d'aziende e/o rami d'aziende: **imposta proporzionale**

le vendite fallimentari (giudiziali) non sono soggette al potere di rettifica del corrispettivo ad opera dell'AE

✓ **Decreto esecutività piano di riparto**

- Esecutività senza osservazioni/contestazioni (o con accoglimento): no imposta
- Esecutività con contestazioni respinte: misura fissa
- Esecutività con contestazioni accolte: proporzionale 3% (Cass. Civ. 4284/1988)



D.Lgs. 346/1990

L' imposta su successioni e donazioni soppressa dall' art. 13, co. 1, L. 383/2001 e nuovamente istituita con D.L. 262/2006

Fattispecie riconducibili:

- ✓ **fallimento dell'imprenditore deceduto**
- ✓ **decesso del fallito**
- ✓ **fallimento dell'erede imprenditore**

→ **Il curatore è sempre escluso da qualsiasi obbligo dichiarativo e da qualsiasi adempimento conseguente**



FALLIMENTO DEL DEFUNTO



Base imponibile: si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento (art. 8, D.Lgs. 346/1990)

Termine presentazione dichiarazione: 12 mesi a partire dalla data di chiusura della procedura (art. 31, co. 2, lett. b), D.Lgs. 346/1990)

Rimborso imposta: solo se l'erede ha presentato e pagato imposta in più rispetto a quella dovuta a seguito della chiusura del fallimento (art. 42, co. 1, lett h), d.Lgs. 346/1990)

La base imponibile relativa ai beni immobili è data dal valore degli stessi senza considerare le eventuali passività (Circ. AE 91/E/2001)



DECESSO DEL FALLITO



La procedura prosegue nei confronti degli eredi o del curatore o dell'amministratore nominato ex. Art. 642 c.c.

→ **Stessa disciplina del fallimento dell'imprenditore deceduto**

FALLIMENTO DELL'EREDE IMPRENDITORE



- se la successione si è aperta prima della dichiarazione del fallimento dell'erede: ordinarie regole del concorso + privilegio ex art. 2758 c.c.

- se la successione si apre a favore dell'erede fallito: è il curatore ad accettare l'eredità ex art. 35 l.f.



TRASFERIMENTI IMMOBILIARI



D.Lgs. 347/1990

Ambito applicativo: atti aventi ad oggetto beni immobili e diritti immobiliari

Base imponibile: prezzi di aggiudicazione dei beni, portati dai decreti di trasferimento, validi ai fini delle imposte di registro

Aliquota	Imposta ipotecaria	- Misura del 2% - Misura fissa (euro 200)
	Imposta catastale	- Misura del 1% - Misura fissa (euro 200)



L.C.A.

Procedura concorsuale per la regolazione dell'insolvenza di taluni "soggetti":




- ✓ **banche**
- ✓ **imprese di assicurazione**
- ✓ **società fiduciarie e di revisione**
- ✓ **SIM**
- ✓ **società cooperative**
- ✓ **consorzi agrari**

Artt. 194 – 215 L.F.



Fiscalità L.C.A.

- ✓ **La data in cui ha effetto il decreto di apertura della L.C.A. assume rilievo quale *dies a quo* per i termini degli adempimenti iniziali del C.L. (analogamente al curatore)**
- ✓ **La figura del C.L. si sovrappone a quella del curatore**
- ✓ **La disciplina fiscale della L.C.A. è identica a quella del fallimento**



La conversione dell'una procedura nell'altra non dà luogo ad obblighi fiscali connessi a cessazione/apertura delle 2 procedure



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (D.Lgs. 270/1999): fiscalità



E' connessa alle caratteristiche della procedura:

- ✓ Sempre prevista **PROSECUZIONE ATTIVITA' D'IMPRESA**
- ✓ E' attivata con la **DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA** ("periodo di osservazione" con *nomina di C.G.* cui può essere affidata la gestione provvisoria)
- ✓ Inizia con il **DECRETO MINISTERIALE DI AMMISSIONE: nomina C.S.** che gestisce l'impresa in base al "programma di ristrutturazione"
- ✓ Termina con il **DECRETO DI CESSAZIONE ATTIVITA'** (dopo il completamento del programma, la procedura si trasforma in liquidazione concorsuale)



Posizione del Fisco



Le norme fiscali previste per il fallimento (art. 184 tuir e art. 5 dpr 322/98) si applicano all'A.S. in fase liquidatoria, post decreto di cessazione dell'attività d'impresa ex art. 73

Ris. AE 115/E/2004



Obblighi tributari Commissario giudiziale

La dichiarazione di insolvenza non spezza il periodo d'imposta

COMMISSARIO GIUDIZIALE

(Si applicano norme ordinarie Tuir)

senza poteri gestori



Nessun obbligo fiscale

(tutto resta a carico dell'imprenditore)

con poteri gestori



Fatturazione e registrazione operazione



Obblighi tributari Commissario straordinario

Il decreto di ammissione alla procedura di A.S. non interrompe il normale periodo d'imposta

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sempre dotato di poteri gestori

Pone in essere tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti per le imprese *in bonis*

Presenta le dichiarazioni annuali dei redditi a partire dall'anno di apertura della procedura

(Si applicano norme ordinarie Tuir)



Sempre prevista continuità attività d'imposta



Post decreto cessazione attività d'impresa

L'A.S. si trasforma in liquidazione concorsuale

Decreto ex art. 73



**DICHIARAZIONE
FALLIMENTO**

**Commissario
straordinario**



CURATORE

Norme fiscali previste per il fallimento



Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

3. Fiscalità delle procedure preventive



Le «emergenti» novità legislative allineano [con qualche alterazione – lacuna (*)] **le norme fiscali alla legge fallimentare**



D. Lgs. 147/2015

(pubbl. in G.U. 22.9.2015 n. 220)

Nuovo art. 88 Tuir (bonus da ristrutturazione) con decorrenza 2016

Nuovo art. 101 Tuir (perdite su crediti) con decorrenza 2015



D. Lgs. 175/2014

(pubbl. in G.U. 28.11.2014 n. 227)

Nuovo art. 26 d.p.r. Iva (note variazione Iva)

- (*) - in tema di Tuir, sfavorito CP continuità ed altri istituti "alternativi"
- disallineamento disciplina Tuir (perdite su crediti) ed Iva (note variazioni)
 - non prevista disciplina fiscale Crisi da sovraindebitamento



Sintesi effetti fiscali istituti preventivi (**debitore** – **creditore**)

Piani attestati

Accordi 182 bis



Detassazione parziale «bonus»

Tassazione ordinaria Plusvalenze realizzati

Deduzione automatica «perdite su crediti»

Recupero Iva da nota di variazione

Concordato preventivo



Detassazione "bonus" e plusvalenze realizzati

[dal 2016 detassazione parziale «bonus» (anche) per concordati di risanamento]

Deduzione automatica «perdite su crediti»

Recupero Iva da nota di variazione

Fallimento

Procedure speciali di regolazione insolvenza



Regole *ad hoc* per reddito imprese ed Irap

Deduzione automatica «perdite su crediti»

Recupero Iva da nota di variazione



O.I.C. 6



**trattamento contabile e informativa di
bilancio in caso di RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO da imprese
IN CONTINUITA' AZIENDALE**

Colma lacuna di prassi ed integrare O.I.C. 5 (bilanci di liquidazione)

Impatto «contabile»

- per il **debitore**: (eventuale) **“bonus” (utile) ristrutturazione**
- per il **creditore**: (eventuale) **perdite da ristrutturazione**



possibili benefici

Economici



- ❑ **rinuncia creditore al V.N debito a scadenza e/o all'ammontare degli interessi passivi maturati/maturandi**

**Impatto su C.E.
(utile)**

Finanziari



- ❑ **slittamento scadenze debiti**

**Impatto solo su informativa in
N.I.
(no utile)**



Effetti Modifica termini originari debito



**Variazione tempistica
pagamenti/moratoria**

incide su valore economico del debito:
**impatto su tasso effettivo di
rendimento/interesse**
(e su riclassificazione debito in bilancio)

**Variazione ammontare
pagamenti**

Incide su v.n. debito sia
su valore economico **con
impatto su C.E.**

VALORE CONTABILE DEBITO ante ristrutturazione
- VALORE CONTABILE DEBITO post ristrutturazione
= UTILE DA RISTRUTTURAZIONE

Provento straordinario (E.20 del C.E.)



La «data» della ristrutturazione

Momento a partire dal quale contabilizzare gli effetti economici e finanziari della ristrutturazione

Perfezionamento giuridico dell'operazione o data sottoscrizione accordo

Concordato preventivo (anche con continuità)	Omologa Tribunale
Accordi di ristrutturazione	Data pubblicazione accordo R.I. (ovvero omologa se efficacia è subordinata a tale momento)
Piano attestato	Data adesione creditori (se consenso formalizzato)

Se DATA DI RISTRUTTURAZIONE ricade tra il 31/12 e la data di approvazione del bilancio, occorre fornire (in Nota integrativa al bilancio in corso di approvazione) adeguata informativa su caratteristiche ristrutturazione e potenziali effetti su esercizi successivi



Trattamento oneri di ristrutturazione

Compensi per consulenze professionali funzionali alla ristrutturazione del debito (advisor, notaio, legali, attestatore, estimatori, ecc...)

O.I.C. 6



Non CAPITALIZZABILI poiché difficile dimostrare loro utilità futura (impresa in crisi)
da spesi nel C.E. nell'esercizio di maturazione/sostenimento
(oneri straordinari E 21C.E.)

Accantonare (f.do rischi) se già conosciuti in sede di chiusura del bilancio

CNDCEC (su nuovo O.I.C. 24)



CAPITALIZZABILI quali oneri pluriennali in quanto utilità futura *in re ipsa* (piano di ristrutturazione "asseverato")
(oneri pluriennali – imm. Immateriali S.P.)

Non capitalizzabili solo in caso di "dubbia" attendibilità Piano



Concordato preventivo – imposte dirette (1)

Art. 86, co. 5 T.u.i.r.

Plusvalenze patrimoniali



Detassazione totale che opera per tutte le «tipologie» di concordato

*La **cessione dei beni ai creditori (*)** in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.*

(*) deve essere inteso nel senso che anche il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato in esecuzione del concordato, non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili (Cass. 16.10.2006 n. 22168)



Concordato preventivo – imposte dirette (2)

Art. 88, co. 4 T.u.i.r.

Sopravvenienze attive

Fino al periodo d'imposta 2015



Non si considerano sopravvenienze attive (...) la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato preventivo o fallimentare (...)

Detassazione (nel periodo di competenza) totale, indipendentemente:

-dal "concorso" del "provento" alla formazione/aumento delle perdite fiscali riportabili

-dalla "tipologia" di concordato utilizzata



Concordato preventivo – imposte dirette (3)

Art. 88, (nuovo) co. 4 ter T.u.i.r.

Sopravvenienze attive

*Dal periodo
d'imposta
successivo a
quello in corso al
7.10.2015*



**Detassazione
parziale nel
concordato
«di risanamento»**

*Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti (...). **In caso di concordato di risanamento (...), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate.***

Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.

... modifiche che destano INCERTEZZA APPLICATIVA e PENALIZZAZIONI





Ratio del nuovo co. 4 ter



- *Differente regime a seconda del "tipo" di concordato (penalizzato il risanamento)*
- *Locuzione "atecnica" (cosa s'intende per concordato di risanamento? Oggettivo o soggettivo??)*
- *In caso di soci rinunciatari di crediti verso l'impresa, si applica la nuova disciplina*

Detassazione (nel periodo di competenza) sino a concorrenza:

- *delle perdite fiscali compensabili (100%), comprese quelle trasferite alla consolidante non utilizzate*
- *degli interessi passivi ed oneri finanziari indeducibili perché eccedenti il ROL e riportabili a nuovo*

**BONUS
DETASSATO
SOLO IN PARTE**



Si riduce la misura della sopravvenienza non imponibile

Si uniforma all'attuale regime di (de)tassazione delle sopravvenienze attive nell'ambito di ADR e Piani attestati



ADR e Piani Attestati – imposte dirette (1)

**Plusvalenze
patrimoniali**



Non è previsto un sistema di detassazione (neppure parziale)



Confermata penalizzazione di realizzi plusvalenti nell'ambito di istituti "preventivi" diversi dal concordato preventivo

Il problema si pone, nella pratica, soprattutto in caso di ADR (liquidatorio o di risanamento)



ADR e Piani Attestati – imposte dirette (2)

Art. 88, (nuovo) co. 4 ter T.u.i.r.

Sopravvenienze attive

*Dal periodo
d'imposta
successivo a
quello in corso al
7.10.2015*



**(confermata)
Detassazione parziale
del bonus da
ristrutturazione ma
modificata la parte
non imponibile**



(...). In caso di (...), accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...), ovvero di un piano attestato (...), pubblicato nel registro delle imprese o di procedure equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.


... ridotta ulteriormente la misura della sopravvenienza non imponibile (uniformata al nuovo regime del concordato "di risanamento")...



Istituti preventivi ed IRAP (1)



Plusvalenze da cessioni di beni e riduzioni dei debiti presentano natura straordinaria (*E.20 del C.E.*)



Principio di derivazione dal bilancio d'esercizio

«FORMALMENTE» ESCLUSI DAL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP

Attenzione al principio di correlazione: riduzioni di debiti imponibili se correlate a costi «dedotti» (ai fini Irap) in precedenti periodi d'imposta (i.e. acquisti materie prime o servizi - voci B6 e B7 del Conto economico).



Concordato ed IRAP (2)



Interpello 954-688/2013 del 15.1.2014 (sopravvenienza da falcidia in cp liquidatorio)

- **Ai fini della determinazione della base imponibile Irap devono applicarsi i principi contabili (nel caso di specie O.I.C. n. 6)**
- **Sopravvenienza attiva da falcidia: provento straordinario E 20 Conto economico**
- **Non può trovare applicazione il principio di correlazione (art. 5, co. 4 D.lgs. 446/1997) secondo cui ai fini Irap rilevano, oltre alle componenti ordinariamente individuate, anche le componenti straordinarie ad esse correlate**



Il principio di correlazione va escluso quanto i componenti di reddito (i.e. sopravvenienza da falcidia) derivano rettifica di (credito o) debito conseguente ad un valutazione (quella in CP) riguardante l'aspetto meramente finanziario, della capacità di adempiere all'obbligazione



Accordi di ristrutturazione ed IRAP (3)



Direzione regionale Marche

Interpello 910-78/2015

(sopravvenienza da riduzione debiti in ADR)

- **Sopravvenienza attiva da falcidia: utile da ristrutturazione - provento straordinario E 20 Conto economico (O.I.C. 6 – O.I.C. 12)**
- **L'applicabilità del principio di correlazione si pone con riferimento a proventi straordinari che hanno originato debiti di natura commerciale**
- **Il problema si pone nel momento della rilevazione della sopravvenienza (esercizio in cui il decreto di omologa è definitivo)**



Il principio di correlazione va escluso anche quanto la sopravvenienza deriva dalla rettifica di debito conseguente ad una rinuncia a parte de credito (come previsto nell'ADR) **riguardante l'aspetto meramente finanziario, della capacità di adempiere all'obbligazione, nell'ambito**



La tassazione degli atti di omologazione (1)

Art. 8, lett. g, Tariffa I d.p.r. 131/1986

I decreti di omologazione del concordato (sia con garanzia sia con cessione dei beni) e dell'accordo di ristrutturazione sono assoggettati ad imposta di registro in misura fissa



Ris. AE n. 27/E/2012 in tema di CP

Circ. AE n. 27/E/2012 in tema di ADR



L'imposta è proporzionale se:

- Cp prevede trasferimento beni/diritti ad assuntore
- ADR prevede trasferimento o costituzione di diritti reali



La tassazione degli atti di omologazione (2)

**Emergente orientamento di Legittimità
(Cass. 1.10.2015 n. 19596)**



*Secondo questa Corte Sez 5, Sentenza n. 19141 del 07/09/2010: **"In tema di imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, va inquadrata, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione di cui lettera g) dell'art. 8, della tariffa, parte nona, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, comprendente, genericamente, gli atti "di omologazione", con la conseguenza che ad essa si applica l'imposta non in misura proporzionale ma fissa.***



Perdite su crediti

**Art. 101
co. 5 Tuir**



*a decorrere
dal periodo
d'imposta in
corso al
7.10.2015*

Le perdite su crediti sono deducibili «(...) se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) o un piano attestato (...) o è assoggettato a procedure estere equivalenti. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, alla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (...)»

**Art. 101
(nuovo) co.
5 bis Tuir**



«(...) la deduzione della perdita è ammessa (...) nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui (...) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio»



Finalità modifiche all'art. 101, co. 5 Tuir



Estendere deduzione automatica perdita a procedure estere equivalenti (ad ADR), quali *Chapter 11* del *Federal Bankruptcy Code* e piani attestati ex art. 67 l.f. (relazione d.lgs. parla di "chiarimenti")



Dare certezza nell'individuare il periodo di competenza per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti



Ancorare (confermare) la effettiva deducibilità della perdita alla previa imputazione a conto economico (eventualmente anche a titolo di svalutazione)



Delimitare temporalmente la deducibilità della perdita non oltre il periodo d'imposta in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato in applicazione ai corretti principi contabili (O.I.C. 15. i.e. cessione del credito, prescrizione, accordo di saldo e stralcio)

Tra gli istituti assimilati che consentono la deduzione ex lege delle perdite non sono contemplati quelli disciplinati dalla l. 3/2012



La nota di variazione Iva

**Art. 26, co. 2,
d.p.r.
633/1972**



*Modifiche ad opera
dell'art. 31, co. 1, D.
Lgs. 175/2014, pubbl.
in G.U. 28.11.2014 n.
277*


«Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura (...) viene meno in tutto o in parte (...) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) ovvero di un piano attestato (...), pubblicato nel registro delle imprese (...) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia registrato l'operazione (...), deve in tal caso registrare la variazione (...)»

Modifica normativa che "equipara" – ai fini del diritto all'emissione della nota di variazione Iva – ADR e Piani attestati alle procedure concorsuali...



Operatività

**Termine
emissione**



Entro termine presentazione dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto

Dies a quo



(oggettiva) infruttuosità procedura/strumento attivato dal debitore (circ. 77/E/2000)

Fallimento: definitiva esecutività piano riparto o decreto chiusura (in assenza di attivo)

Concordato fallimentare: passaggio in giudicato sentenza omologazione

Concordato preventivo: adempimento obblighi cp post omologazione

ADR:

Piani attestati: ...

**Impatto sul
"debitore"**

Fallimento: no obbligo versamento imposta

Concordato preventivo: estinzione debito quale effetto del CP



Novità in itinere dal 1° gennaio 2017

Art. 9, co. 9, Ddl di stabilità 2016



Possibilità di emettere la nota di variazione a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale, o alla data di omologa di un ADR o alla data di pubblicazione di un Piano attestato nel R.I.



Esonero del cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali di registrare la nota di credito emessa dal cedente o prestatore (Circ. 77/E/2000 impone tale obbligo al curatore)

Norma di comportamento AIDC febbraio 2015 n. 192

Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere la nota credito, nel momento in cui l'ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura.

L'emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall'articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986 (vd anche Circ. AE 31 E 2014 par. 22)

... e gli istituti di composizione della crisi disciplinati dalla Legge 3/2012?? ...



... e gli istituti di composizione della crisi disciplinati dalla Legge 3/2012?? ...

Gli istituti sono espressamente "qualificati" come PROCEDURE CONCORSUALI



Art. 6, co. 1 L. 3/2012 *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (...)"*

bisogna indagare quando si concretizza l'infertilità



il creditore che "subisce" un piano di composizione della crisi potrà emettere la **nota di variazione a seguito del decreto di omologa** del piano da parte del giudice (cfr. art. 12 L. 3/2012)



il creditore che "subisce" la liquidazione giudiziale potrà emettere la **nota di variazione a seguito del decreto di chiusura** della liquidazione (cfr. art. 14-novies, comma 5, L. 3/2012)



Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

4. Transazione fiscale *ex art. 182 ter l.f.*



accordo con il Fisco, tramite riduzione o dilazione debito tributario, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione di un ADR oppure del CP



**Pagamento falcidiato di tributi, sanzioni e interessi,
e/o proposta di dilazione anche oltre i limiti della
rateazione esattoriale ex art. 19 dpr 602/73**

- **ESCLUSA nel Piano attestato di risanamento e nel Concordato fallimentare**
- **INCOMPATIBILE con la L.C.A.**



La transazione fiscale e previdenziale nel CP (e negli ADR) art. 182 ter L.F.



Procedura «transattiva» per il pagamento ridotto o dilazionato del credito privilegiato e/o chirografario



Può riguardare tutti i tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali, compresi i tributi «autodichiarati» e non ancora controllati dagli Uffici, nonché i contributi previdenziali e assistenziali



Si perfeziona con la sottoscrizione delle parti e produce «effetti» con omologazione del CP (e del ADR)



Le modifiche della disciplina: evoluzione (o involuzione) normativa?

RIFERIMENTO	DECORRENZA	CONTENUTO
D.lgs. 169/07	1/1/2008	estensione TF ad ADR
D.L. 185/08 (conv. in L. 2/09)	29/11/2008	Introduzione TP, limitazione TF (solo dilatorio per IVA)
D.M. Min lav. 4/8/2009		Operatività TP
D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/10)	31/7/2010	Limitazione TF (solo dilatoria anche per ritenute fiscali) Revocabilità TF in ADR Introduzione nuovo reato tributario (TF fraudolenta)
D.L. 98/11 (conv. in L. 111/11)	6/11/2011 (ma con effetti retroattivi)	Estensione privilegi erariali (tributo + sanzione)
	6/11/2011	Estensione ad imprese agricole (TA)

**FONTI
ISTITUTO**




- **Art. 182 ter, L.F.**
- **Art. 160 ss. L.F.**
- **Art. 2752 ss. C.C.**
- (anche Art. 182 bis, L.F., per TA)
- **D.M. 4/8/2009**
- **Prassi Enti Impositori**
- **Giurisprudenza**



Quali debiti **NON** possono essere falciati?



Tributi propri dell' U.E.
Recupero aiuti di Stato



Fuori dall' ambito
applicativo
dell' istituto

Omessi versamenti IVA (imposta)
Omessi versamenti RITENUTE (imposta)
Omessi versamenti CONTRIBUTI INPS ed INAIL



Possibile solo
dilazione

**Gli accessori al debito principale (interessi e sanzioni)
possono essere falciati**



Condizioni per la falcidia dei debiti tributari



- I **crediti privilegiati** non possono ricevere trattamenti peggiori rispetto a quelli offerti agli altri privilegiati di grado inferiore
- I **crediti chirografari** non possono ricevere trattamenti differenziati rispetto agli altri creditori chirografari (in caso di previsione di “classi” i crediti tributari devono essere soddisfatti in misura pari a quella offerta per la classe trattata meglio)

«deroga» espressa alla non alterazione delle cause legittime di prelazione

Nell'ambito del CP il trattamento dell'erario deve essere «coordinato» col trattamento degli altri creditori, i quali, se di rango superiore, non possono essere «discriminati»



Le condizioni «legale» della transazione fiscale

- non è ammessa la falcidia (ma solo la dilazione) del credito tributario relativo ad IVA e RITENUTE FISCALI OPERATE E NON VERSATE**
- è ammessa la falcidia degli altri crediti tributari**
- è ammessa la falcidia degli «accessori» (interessi e sanzioni) ai crediti tributari**



Tecnicamente, nella transazione fiscale non rientrano i crediti «propri» del concessionario della riscossione (Equitalia)

Vedasi (anche) Emergente Circ. A.E. 19/E/2015



... possono rientrare nella transazione (Circ. 40/E/2008)



- **imposte da Dichiarazioni non ancora “liquidate” alla data di domanda della transazione**
- **imposte da Dichiarazioni integrative**
- **imposte da liquidazioni automatiche delle dichiarazioni e controlli formali**
- **imposte da avvisi bonari e atti impositivi (anche se non definitivi) per la parte non iscritta a ruolo**
- **debiti tributari iscritti a ruolo**

... anche se vi è una lite fiscale pendente



Contenuto “minimo” domanda (Circ. 40/E/2008)



- 1. indicazione generalità/dati fiscali del contribuente**
- 2. elementi identificativi della procedura di concordato**
- 3. ricostruzione posizione fiscale del contribuente + contenziosi pendenti**
- 4. illustrazione proposta di transazione (tempi, modalità, garanzie con indicazione di ogni elemento utile per giudizio di fattibilità e convenienza)**
- 5. indicazione sommaria piano di concordato (+ allegazione piano e domanda completa di concordato)**
- 6. ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell' accoglimento della proposta**

... è il debitore che dà l'input per l'accordo transattivo



La procedura: adempimenti del Fisco

Entro 30 gg dal ricevimento della proposta

(*):

1) L' Ufficio liquida le imposte, emette eventuali avvisi bonari, notifica avvisi di accertamento e rilascia certificazione attestante il debito tributario non iscritto a ruolo

2) Il Concessionario rilascia al debitore una certificazione dei tributi iscritti a ruolo

“Consolidamento” debito fiscale complessivo

Copia delle certificazioni e degli eventuali avvisi di irregolarità devono essere trasmessi al Commissario giudiziale (in caso vi sia stata già emissione del decreto di apertura del c.p.)

(*) la proposta è presentata “contestualmente” al deposito del Piano/Proposta Cp in Tribunale



Il consolidamento del debito fiscale non a ruolo

L' Ufficio tiene conto anche degli atti acquisti nei 30 gg successivi alla presentazione della domanda, quali (circ. 40/E/2008):



- 1. Atti impositivi notificati, per la parte non iscritta a ruolo**
- 2. Ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario**
- 3. Processi verbali di constatazione**
- 4. Inviti al contraddittorio inviati al contribuente**



Il consolidamento del debito esattoriale

Il debito d'imposta deve essere comprensivo di tutte le somme (tributi, interessi e sanzioni) iscritte a ruolo, nonché degli interessi di mora

(circ. 40/E/2008)



Il Concessionario deve tener conto anche delle cartelle notificate per le quali non è ancora scaduto il termine (di 60 gg.) per l'inizio della riscossione



Effetti della transazione ex art. 182 ter

Cessa la materia del contendere nelle liti relative a tributi transatti

Preclusione (in teoria) di ulteriori accertamenti per periodi e tributi oggetto di transazione (consolidamento debito)



Tali effetti si producono solo a seguito di **ACCETTAZIONE** della transazione da parte del Fisco

... l'obbligazione tributaria rivive in caso di successivi annullamenti/risoluzioni del concordato



Accettazione/rifiuto del Fisco alla proposta

Il Fisco manifesta la sua volontà in sede di adunanza dei creditori (*)

**Tributi non iscritti a ruolo:
Vota l'Ufficio**

**Tributi iscritti a ruolo:
vota il Concessionario**



**Occorre sempre incipit Ufficio fiscale e parere conforme DR
(Cass. n. 6901/2010 chiarisce che il Fisco non ha diritto a chiedere la proroga del termine di 30 gg. per la votazione della proposta di cp)**

(*) il voto è espresso sull'intero credito fiscale ammesso al chirografo nonché, relativamente alla parte falcidiata del credito privilegiato per la quale è proposto il pagamento parziale



La valutazione del Fisco

La legge non stabilisce alcun criterio di valutazione

Maggiore elasticità rispetto al passato

- Proficuità transazione rispetto a esecuzione coattiva
- Concreta opportunità favorire salvataggio impresa in crisi



Gli uffici devono effettuare (Circ. AE 40/E/2008):

- 1) valutazione formale**
(rispetto dei requisiti di forma e procedurali)
- 2) valutazione di merito**
(convenienza)

In presenza di “situazioni” di crisi aziendale la transazione fiscale può essere decisiva per garantire l’effettivo introito di somme dovute all’Erario in misura > rispetto a quanto potrebbe avvenire in caso di fallimento

(Circ. AE 20/E/2010)



**Guida Operativa
2013 D.R.E. Sicilia**



**attenzione agli strumenti
“prenotativi” per il superamento
della crisi**

I principi

- **Transazione proponibile solo se prevista ripresa/continuazione attività**
- **(*Non ammissibili transazione fiscali in ADR con intento liquidatorio*)**
- **Competenza alla trattazione delle istanze attribuita all'area di Staff delle D.P.**
- **Istanza di transazione da accogliere “con riserva di integrazione” se presentata con domanda “prenotativa” (cp in bianco) e documentazione da presentare nei termini fissati dal tribunale**
- **(*In caso di cp ex art. 186 bis, indicazione di eventuale proposta di moratoria sino ad un anno dall'omologazione*)**
- **Escludere dalla transazione fiscale il “credito” di Equitalia**
- **Ammissibile proposta di transazione fiscale “parziale”**
- **Il fisco deve eccepire la compensazione di debiti e crediti tributari ex art. 56 l.f.**
- **In relazione ai contenziosi pendenti relativi ad IVA e ritenute, l'imposta deve essere corrisposta integralmente**



Circ. A.E. 19/E/2015



- ❑ **Non impugnabilità dell'assenso o del diniego alla proposta di transazione:** *natura endoprocedimentale della TF;*
- ❑ **Principio di indisponibilità della pretesa tributaria:** *la TF costituisce eccezionale deroga disposta dal legislatore al principio di indisponibilità della pretesa tributaria;*
- ❑ **Facoltatività della transazione fiscale:** *la presentazione della domanda di TF non costituisce un obbligo per il debitore che chiede la falcidia dei crediti tributari e, dunque, in tal caso non è condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo*
- ❑ **Trattamento del credito IVA:** *esclusivamente dilazione del credito IVA*



(Il reato di) transazione fiscale in frode all'Erario

È' punito con **reclusione da 6 mesi a 4 anni** chiunque...indichi nella domanda di transazione fiscale elementi attivi superiori a quelli effettivi od elementi passivi fittizi per ammontare > 50.000 euro



In caso di:

- scostamento > 200.000 euro



Reclusione da 1 a 6 anni

II NUOVO REATO TRIBUTARIO è CONFIGURABILE solo nell' ipotesi di utilizzo della procedura ex art. 182 ter, l.f.



(La «depenalizzazione») della responsabilità contabile

La responsabilità dei funzionari che procedono a transazioni fiscali (e ad accertamenti con adesione) è limitata alle sole “ipotesi di dolo”(d.l. 78/2010)



Depenalizzazione responsabilità volta ad «incentivare» intese transattive tra contribuente (in crisi) e fisco



il D.M. 259/2009

INTERVIENE SU CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALLA TRANSAZIONE



Ma demanda ai singoli enti l'emanazione delle relative
istruzioni operative

- la transazione non viene certamente agevolata
- emerge il rischio che vengano accettate solo transazioni che garantiscano il *going concern*
- conseguente stravolgimento dell'ordine dei privilegi ex art. 111 e ss l.f.

L'UNICA STRADA
PERCORRIBILE IN MANCANZA
DI *GOING CONCERN* E' IL
FALLIMENTO



Le «condizioni» legali della transazione previdenziale

**Crediti privilegiati ex
art. 2778, n. 1, c.c**



**Pagamento NON
inferiore al 100%**

**Crediti privilegiati ex
art. 2778, n. 8, c.c**



**Pagamento NON
inferiore al 40%**

Crediti chirografari



**Pagamento NON
inferiore al 30%**

**In caso di rateazione: la dilazione non può eccedere le 60 rate mensili
(con applicazione di interessi legali)**



I «requisiti» di accoglimento della transazione previdenziale alla luce della Circ. INPS 48 del 12.8.2015 (*)



La proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato **non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.**

(...) ma ogni caso (...) le condizioni di pagamento presentate all'Istituto, (...) non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori; per effetto di ciò, (...) nell'eventualità in cui il pagamento dei debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la proposta all'INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente.



Esclusione dell'obbligo di presentare la quietanza di pagamento degli aggi dovuti ad Equitalia (A.d.R).

(...) dal momento che l'importo degli aggi viene rideterminato dall'A.d.R. a seguito della falcidia operata dall'Istituto e che lo stesso A.d.R. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma.

() Superamento in parte della Circ. 38/2010*



Principi del CP vs Transazione fiscale e previdenziale (1)



1) Principi generali CP

Falciabilità privilegiati 160 c.2.

Efficacia *erga omnes* 184



2) «Vincoli» TF (182 ter)

**IVA (imposta)
RITENUTE (imposta)
CONTRIBUTI INPS
ed INAIL**

solo
dilazione

(* Se il concordato viene omologato (in quanto approvato dalla maggioranza dei creditori), esso dispiega effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti (fisco compreso)

Prevale l'art. 160 o l'art. 182 ter?





Principi del CP vs Transazione fiscale e previdenziale (2)


Cram down

ART. 180⁴ I.f.



Valutazione convenienza concordato rispetto alle alternative concretamente praticabili

«(...) se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili»



Alternative concretamente praticabili:
✓ ***Liquidazione concorsuale***



L'orientamento di Legittimità

- ❑ **La transazione fiscale (nel concordato preventivo) ha carattere facoltativo** (è ammissibile la falcidia del credito tributario senza proposta di transazione fiscale)
- ❑ **E' una mera opzione per conseguire gli “effetti” propri dell'intesa col fisco** (consolidamento del debito e cessazione della materia del contendere)
- ❑ **Il pagamento dell'Iva (e delle ritenute) deve essere effettuato in misura integrale** (norma speciale non processuale derogatoria della disciplina generale)
- ❑ **Il concordato non è omologabile se non prevede il pagamento integrale dell'Iva (e delle ritenute)**
- ❑ **Solo l'imposta definitivamente accertata è soggetto al vincolo di infalcidiabilità** (il debitore può contestare la pretesa se vi sono le condizioni)



Corte Cost. n. 225 del 15/25.7.2014

I principi

- **La previsione legislativa della sola modalità dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito IVA deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo.**
- **Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 160 e 182-ter, L. Fall., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, che la proposta di concordato preventivo può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento del relativo debito.**
- **Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare, in base al quale, ai fini dell'ammissibilità del piano di concordato contenente una proposta di transazione fiscale, regola diversamente il credito erariale Iva, consentendone esclusivamente la dilazione del pagamento, riservando ad esso un trattamento necessariamente differenziato, non solo rispetto ai crediti privilegiati in generale, ma anche nei confronti degli altri crediti tributari assistiti da privilegio.**



... emergente ORIENTAMENTO DI MERITO ...

I pagamento integrale dell'IVA (cui è assimilabile quello delle ritenute) non comporta una "violazione del disposto dell'art. 160, comma 2, L.F. con riguardo al divieto di alterare, con la proposta di concordato, l'ordine delle cause legittime di prelazione (e quindi anche la graduazione dei privilegi prevista dalla legge).

E' proprio della norma eccezionale derogare, in casi determinati, ad un principio generale, posto che l'art. 182-ter L.F., attribuendo al credito IVA, nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un trattamento peculiare ed inderogabile dall'accordo delle parti, non produce per ciò solo l'effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l'ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel particolare contesto procedurale (Cass. 25 giugno 2014, n. 14447).

Ne consegue che il pagamento del credito IVA, così come di quello derivante dal mancato versamento delle ritenute, non presuppone il ricorso a finanza esterna.

(A. Genova 28.7.2015)



... qualche tribunale la pensa diversamente...

- ✓ **Al di fuori dell'art. 182 *ter* L.F., vige il principio GENERALE INDEROGABILE del rispetto dell'ordine di prelazione di cui all'art. 160, co.2 L.F.**
- ✓ **I "vincoli comunitari" relativi all'Iva non impediscono che il tributo sia soggetto alle regole del concorso e che sia falcidiato se giustificato dal perseguimento di interessi meritevoli di tutela (diversamente sarebbe illegittima la falcidia in sede fallimentare o esecutiva)**
- ✓ **Se l'attivo concordatario è incapiente per soddisfare l'Iva, nessuna norma "comunitaria" può imporre il soddisfacimento integrale**
- ✓ **E' inconferente il richiamo alla disciplina sul sovraindebitamento (art. 7, L. 3/2012), la quale individua un ambito di infalcidiabilità diverso rispetto al quello previsto dall'art. 182 *ter* L.F**
- ✓ **Aderire al pagamento antergato dell'Iva significa sovvertire l'ordine delle cause di prelazione e, soprattutto, il principio del privilegio, che si fonda sulla causa del credito individuata dal legislatore**

(T. BENEVENTO 23.4.2014)



... anche post sentenza Corte Cost. !!!

- ✓ ***Riguardando l'obbligatorietà del pagamento integrale dell'iva il concordato preventivo con transazione fiscale, qualora il debitore non ricorra a tale facoltà, rinunciando così ai relativi possibili benefici del consolidamento del debito fiscale e della cessazione delle liti tributarie, tale obbligatorietà non sussiste al verificarsi dei presupposti ed adempimenti di cui all'art. 160, comma 2, l.fall. Né incide sul punto il dettato di Corte Cost.225/14 statuente rispetto alla diversa ipotesi di c.p. con transazione fiscale. diverso rispetto al quello previsto dall'art. 182 ter L.F***

(T. BENEVENTO 25.9.2014)